

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi del coronavirus, o epidemia di COVID-19, ha colpito gli Stati membri in modo improvviso e drammatico, con un forte impatto potenziale sulle loro società e economie. Essa frena la crescita negli Stati membri, poiché l'attività economica decelera bruscamente. Ciò può essere aggravato dai problemi di liquidità, in quanto le imprese faticano a pagare i loro fornitori e dipendenti. Allo stesso tempo sono necessarie risorse pubbliche supplementari per sostenere i sistemi sanitari e altre attività direttamente collegate all'insorgenza della malattia.

Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche volte a sostenere e a proteggere le economie, le imprese e i lavoratori degli Stati membri. Sono necessari interventi significativi e rapidi a sostegno dei sistemi sanitari, affinché possano funzionare in condizioni di considerevole stress, e delle PMI, che spesso hanno margini più bassi, al fine di attenuare le conseguenze negative sui mercati del lavoro e su altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri. Si tratta di una questione che riguarda l'intera UE, che richiede di mobilitare tutte le risorse disponibili, a livello dell'UE e degli Stati membri, per superare le sfide senza precedenti connesse all'epidemia di COVID-19.

La Commissione propone pertanto un'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, diretta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei per combattere immediatamente la crisi. L'investimento sarà considerevole e supererà rapidamente i 37 miliardi di EUR. A tal fine, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare circa 8 miliardi di EUR di liquidità da destinare agli investimenti.

Al fine di indirizzare rapidamente questi 37 miliardi di EUR di investimenti pubblici europei verso gli interventi necessari ad affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus, la Commissione propone di rinunciare quest'anno all'obbligo di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti che non sono stati spesi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fino alla chiusura del programma.

Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare gli importi non recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 nell'ambito del FESR, del FSE, del FC e del FEAMP. In considerazione dei tassi medi di cofinanziamento in tutti gli Stati membri, questi 8 miliardi di EUR potranno sbloccare circa 29 miliardi di EUR di finanziamenti strutturali in tutta l'UE e consentirne l'uso.

Si propone che il FESR possa sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. Gli strumenti finanziari finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea. La priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione è modificata in modo da comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici. Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Nei casi in cui ciò comporta la necessità di modificare i programmi, la proposta individua modifiche non sostanziali che non richiedono l'approvazione mediante una decisione della Commissione. La proposta chiarisce inoltre che le spese per promuovere le capacità di risposta alle crisi sono in ogni

caso ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. Le possibilità di accelerare la dichiarazione delle spese mediante l'uso delle nuove forme di sostegno a norma dell'articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni introdotte dal 2018, ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile.

È stata istituita una task force al fine di coordinare i lavori con gli Stati membri, individuare le loro esigenze specifiche e aiutarli a garantire che i finanziamenti inizino ad essere erogati il prima possibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Si propone di:

modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR nel modo seguente:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto un comma che chiarisce che il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;
- 2) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento è modificato in modo che la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione possa comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici;

modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (il regolamento sulle disposizioni comuni) nel modo seguente:

- 3) all'articolo 30 relativo alle modifiche dei programmi, è aggiunto un nuovo paragrafo 5 che stabilisce che determinate modifiche non richiedono l'approvazione mediante una decisione della Commissione; l'articolo 96, paragrafo 10, è modificato per tener conto di ciò;
- 4) all'articolo 37, paragrafo 4, relativo agli strumenti finanziari, si aggiunge che gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;
- 5) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto un comma inteso a chiarire che le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- 6) all'articolo 139, paragrafo 7, è aggiunto un ulteriore comma che dispone il mancato recupero degli importi normalmente dovuti nel 2020 per i programmi operativi 2014-2020 della politica di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e per i programmi finanziati dal FEAMP;

modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP nel modo seguente:

- 7) l'articolo 35 è modificato affinché il FEAMP possa contribuire ai fondi di mutualizzazione che forniscono compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da una crisi della sanità pubblica, e
- 8) l'articolo 57 è modificato per aggiungere la possibilità per il FEAMP di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli contribuendo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite economiche dovute a una crisi della sanità pubblica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione rimane invariata.

La proposta agevolerà un'accelerazione dell'attuazione dei programmi, che comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

Gli importi non recuperati nel 2020 saranno liquidati alla chiusura del programma.